

ESENTE



n. 14563/12 SENTENZA
n. 71903/2011 R.G.A.C.
n. _____ -Reg.Cron.
n. _____ Reg.Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Il Giudice di Pace, Sez. VI, nella persona della , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 71903 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011, promossa da :

, residente a Fiumicino, via Uras n.9, rappresentata e difesa dall'avv. Dalila Loiacono, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Val Varaita n.8,

OPPONENTE

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott. Fabio Prasca ed elettivamente domiciliato presso la Casa - Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove n.21,

OPPOSTA

e

EQUITALIA SUD S.p.a. , Agente della Riscossione per la Provincia di Roma, Responsabile del Contenzioso Esattoriale, Direzione Regionale Lazio, avv. Maria Stranieri, con sede in lungotevere Flaminio n.18, Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Calabrò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via G.Antonellin.4,

OPPOSTA

Oggetto : opposizione alla esecuzione della cartella esattoriale n.097 2009 00481820 74 notificata dall'Equitalia Sud S.p.a. il 18.5.2011

Conclusioni

Per l' attrice : previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, in via principale, accogliere integralmente l'opposizione e dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per il decorso quinquennale dalla contestazione del verbale sotteso ormai estinto perchè mai notificato; in via subordinata, riportare la sanzione amministrativa al valore originario come quello del verbale n.13051270788 del 6.9.2005; in via ulteriormente subordinata, dichiarare illegittime la maggiorazioni ex art.27, L.n.689/81. Con condanna alle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Per Roma Capitale : dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione; in ogni caso, rigettare le richieste di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto e, con riferimento ad esse dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione comunale. Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite.

Per l'Equitalia Sud S.p.a. : assolvendo la società convenuta da ogni avversa pretesa per assenza di responsabilità, in subordine, estromettere dal giudizio l'Ente rappresentato per difetto di legittimazione passiva sul merito della pretesa. Riserve di diritto e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 14.6.2011 chiamava in giudizio Roma Capitale e la Equitalia Sud S.p.a. per proporre opposizione all'esecuzione coattiva della cartella esattoriale n.097 2009 00481820 74 notificata il 18.5.2011 per il pagamento della somma di € 232,87, la cui sanzione amministrativa riteneva pretesa tardivamente per la violazione al C.d.S. relativa al verbale n.13051270788 del 6.9.2005, che l'opponente sosteneva essere ormai estinta, perché il verbale non era stato mai notificato, e il creditore non avendo mai interrotto i termini del decorso prescrizione dalla contestazione dell'accertamento della violazione.

Si costituiva l'Equitalia Sud S.p.a., che chiedeva di essere estromessa dal giudizio, per non avere alcuna responsabilità.

Si costituiva Roma Capitale per dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva ed inammissibile l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, tuttavia forniva la prova della notificazione del verbale n.13051270788, a conferma della prova di intervenuta prescrizione del diritto, la notifica essendo stata eseguita il 30.12.2005 ed interrotti i termini per la riscossione della sanzione amministrativa ingiunta.

E' ammissibile l'azione ordinaria intrapresa dall'opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c., trattandosi di opposizione a provvedimento privo di titoli esecutivi e di esecuzione non ancora iniziata.

La domanda dell'opponente è accoglibile per il motivo di censura eccepito, essendo stata accertata la prescrizione del credito ingiunto con la cartella esattoriale opposta, e decorso il termine quinquennale previsto per la riscossione delle sanzioni amministrative comminate.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così decide :
accogliendo il ricorso di _____, dichiara prescritto il credito del Comune di Roma, relativamente alla cartella esattoriale n.097 2009 00481820 74, per la riscossione della somma di € 232,87.

Concorrono giusti motivi per la rifusione delle spese del presente giudizio in favore della opponente e a carico delle convenute in solido, liquidate con la complessiva somma di € 150,00 oltre gli oneri accessori.

Roma , 2.4.2012

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li

16.4.12
IL CANCELLIERE
Alessandra Misseria

